



COMUNE DI CAMPONOVARA

Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022 ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D. LGS N. 267 DEL 18.8.2000

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 14:30 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il FUSATO ANTONIO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. RANZA GIORGIO

Nome e cognome		Presente/Assente
FUSATO ANTONIO	SINDACO	Presente
MENIN GIANPIETRO	ASSESSORE	Presente
TROLESE VANIA	ASSESSORE	Presente
FABRIS PARIDE	ASSESSORE	Presente
RAMPIN IRENE	ASSESSORE	Presente
SCOCCO CRISTINA	ASSESSORE	Presente

NUMERO TOTALE PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Sindaco, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

CONSIDERATO che gli enti territoriali debbono conformarsi ai principi del novellato D.Lgs. 118/2011 che prevedono, tra l'altro, l'adozione del bilancio consolidato;

ATTESO che:

- gli enti territoriali sono tenuti a redigere il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica GAP";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (punto 3.1 dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 c.d. principio contabile applicato del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti facenti parte del gruppo "amministrazione pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- l'amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

RICHIAMATO il punto 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, c.d. principio applicato del bilancio consolidato, il quale testualmente recita:

"Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. **Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;**
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. **A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;**
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. **L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.** I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. **L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.**

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. **le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;**

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. **L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.** I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere **dal 2019**, con riferimento **all'esercizio 2018** la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.”;

RICHIAMATO, altresì, il punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, che , tra l'altro, così recita:

“I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento :

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. **A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.**

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione dell'ente”.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). **Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.**

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”;

Richiamata la deliberazione di n.81 del 28/12/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi del D.lgs.175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune autorizzando il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

-V.E.R.I.T.A.S. Spa;

-AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO (A.C.T.V.) Spa;

RILEVATO che in ordine al punto a) di cui sopra:

· nel caso del Comune di Camponogara i parametri – relativi al conto economico e allo Stato patrimoniale anno 2022 sono i seguenti:

	Comune di Camponogara	IMPORTI	3%
Totale dell'attivo		€34.817.052,50	€1.044.511,57
Patrimonio netto		€26.961.179,33	€808.835,37
Totale dei ricavi caratteristici		€6.458.215,46	€193.746,46

VISTA la tabella in calce, che riassume i dati significativi, riferiti al Bilancio 2021, solo per ACTV e VERITAS, data l'indisponibilità dei dati relativi all'esercizio 2022, da considerarsi ai fini della ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Pubblica Amministrazione del Comune di Camponogara, come definito dal D.Lgs. 118/2011 e dalla quale risultano indicate le società ed enti strumentali da consolidare:

<i>Ente/ attività</i>	<i>% Partecipazione Comune</i>	<i>% Proprietà</i>	<i>Totale attivo Ente</i>	<i>Patrimonio netto Ente</i>	<i>Tot Ricavi Ente</i>	<i>Rilevanza</i>	<i>Affidamento diretto</i>
-----------------------	--	------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------	--------------------------------

Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (Gestione rifiuti solidi urbani)	1,477	100% Pubblica	€2.577.425,82	€1.693.059,15	€974.077,32	si	no
Ente Consiglio di Bacino Laguna di Venezia” (Gestione servizio idrico integrato)	1,637	100% Pubblica	€2.921.593,83	€2.869.131,50	€613.183,40	si	no
Società Veritas SpA (Gestione operativa servizio idrico integrato e rifiuti solidi urbani)	1,258	100% Pubblica	1.078.494.481,00	€309.135.116,00	€474.569.589,00	si	si
Società ACTV SpA (Gestione trasporto pubblico locale)	0,194	100% Pubblica	€271.096.296,00	€58.181.795,00	€190.554.596,00	no	no

CONSIDERATO che non sono oggetto di consolidamento, in base all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata, escludendo quindi dall'area di consolidamento la società ACTV S.p.a;

RITENUTO per quanto sopra, sulla base della ricognizione testé acquisita, di definire, come segue, l'elenco dei soggetti che compongono il Gruppo Pubblica Amministrazione del Comune di Camponogara e l'elenco dei soggetti di tale gruppo compresi nel Bilancio consolidato:

ELENCO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAMPONOGARA		
<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Missione bilancio</i>
Società Partecipata	Veritas SpA	Sviluppo sostenibile e tutela del

		territorio e dell'ambiente
Società Partecipata	ACTV SpA	Trasporti e diritto alla mobilità
Ente strumentale partecipato	Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ente strumentale partecipato	Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ELENCO DEI SOGGETTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAMPONOGARA COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021		
<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Metodo di consolidamento</i>
Ente strumentale partecipato	Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	Metodo proporzionale
Ente strumentale partecipato	Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"	Metodo proporzionale
Società partecipata	Veritas SpA	Metodo proporzionale

ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Per quanto in premessa, di approvare l'elenco dei soggetti che compongono il "Gruppo Pubblica Amministrazione" del Comune di Camponogara e l'elenco dei soggetti di tale Gruppo compresi nel Bilancio Consolidato 2022 come da tabelle che seguono:

ELENCO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAMPONOGARA		
<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Missione bilancio</i>
Società Partecipata	Veritas SpA	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Società Partecipata	ACTV SpA	Trasporti e diritto alla mobilità

Ente strumentale partecipato	Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ente strumentale partecipato	Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ELENCO DEI SOGGETTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAMPONOGARA COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022		
<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Metodo di consolidamento</i>
Ente strumentale partecipato	Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente"	Metodo proporzionale
Ente strumentale partecipato	Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"	Metodo proporzionale
Società partecipata	Veritas SpA	Metodo proporzionale

2. Di mandare copia della presente alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2022.

Successivamente,

con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FUSATO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RANZA GIORGIO

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 23-05-2023

Il responsabile del servizio
F.to Dr.Ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA**

Data: 23-05-2023

Il responsabile del servizio
F.to Dr.Ssa Mozzato Sandra

Per copia conforme

Il SEGRETARIO COMUNALE
DR. RANZA GIORGIO

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio con n. 626 da oggi 23-05-2023 fino al 07-06-2023 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

Il SEGRETARIO
F.to DR. RANZA GIORGIO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 03-06-2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li 04-06-2023

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RANZA GIORGIO